

28 AGOSTO 2026

AREA APPALTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO: SETTORE PATRIMONIO: SERVIZIO DI PULIZIA POST EDILE PRESSO LA NUOVA STRUTTURA DI SANTA MARGHERITA A TRENTO, RISPONDENTE AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI D.M. 29 GENNAIO 2021, N. 51: ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO DI OPZIONE RELATIVA AL CONTRATTO AFFIDATO GE@ TRENTINA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA CON DETERMINAZIONE N. 165/2026 AI SENSI DELL'ART. 120 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023

C.I.G.: BCAD5BCA5D
CUP: H63B08000190003

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compreso il servizio abitativo.

Con determinazione del direttore n. 165 del 11/08/2026 è stato autorizzato l'affidamento diretto dell'appalto per il servizio di pulizia post edile presso la nuova struttura di Santa Margherita a Trento, all'impresa Ge@ Trentino Servizi Soc. Coop con sede in Via Kufstein, 4 – 38121 Trento (TN), Cod. Fisc. e P. Iva 00928200229, per un importo complessivo pari a € 4.945,36.= Iva esclusa di cui € 89,46.= IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a partire dal 24/08/2026 per la durata di n. 1 settimana, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione;

visto l'art. 120 co. 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 secondo cui *"i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;"*

visto quanto riportato nelle clausole contrattuali che prevedono che qualora in sede di esecuzione si rendano necessarie ulteriori pulizie nella struttura fino ad un massimo di euro 2.500,00 il contratto può essere modificato, alle medesime condizioni contrattuali e in conformità all'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, appena menzionato;

considerato che a seguito di sopralluogo in loco effettuato dal personale di Opera universitaria, in data 28/08/2026, con prot. Opera n. 9962, l'impresa Ge@ Trentino Servizi ha trasmesso la richiesta di esecuzione di ulteriori servizi di pulizia e facchinaggio, per un importo complessivo pari a € 1.800,00, resasi necessaria a causa di alcune criticità e imprevisti riscontrati in sede esecutiva quali a titolo esemplificativo richieste di facchinaggio da parte delle imprese coinvolte nella struttura, la cui presenza tra l'altro ha in parte ostacolato e rallentato le tempistiche programmate,

dato atto altresì che l'operatore economico ha rilevato inoltre che le vetrate della struttura erano molto sporche dal calcare ivi depositato;

stante quindi l'esigenza di garantire l'intervento supplementare di pulizia e facchinaggio presso la nuova struttura di Santa Margherita a Trento, rispondente ai criteri ambientali minimi d.m. 29 gennaio 2021, con il presente provvedimento si manifesta la volontà dell'Amministrazione di esercitare la clausola di opzione, in forza del combinato disposto dall'art. 120 co. 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 e delle Clausole Contrattuali sopra citate.

Si fa presente che non è prevista la richiesta di un nuovo codice C.I.G. in quanto l'opzione è stata già contemplata in sede di acquisizione dello stesso e la comunicazione delle modifiche contrattuali avviene *“con riferimento al CIG acquisito per l'appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso”* come previsto nella faq di ANAC relativa agli *“Obblighi informativi verso l'Autorità”* n. A34;

dato atto inoltre che le spese relative all'applicazione dell'articolo 5 bis della L.p. 2/2016 *“Incentivi per funzioni tecniche”* riferite al servizio in oggetto trovano copertura all'interno del Quadro Economico dell'opera;

si dà atto che, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023, si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio in oggetto;

si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 44 di data 23 gennaio 2026;
- vista la I^ Variazione al Piano Investimenti 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, di data 24 aprile 2026 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 743, di data 25 maggio 2026;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;

- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’attivazione dell’esercizio dell’opzione per il servizio di pulizia e facchinaggio presso la nuova struttura di Santa Margherita a Trento, per un importo massimo di € 2.196,00.= Iva inclusa, in forza del combinato disposto dall’art. 120 co. 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 e della Clausole Contrattuali;
2. di quantificare in € 9,00 la spesa relative all’applicazione dell’art. 5 bis della L.p. 2/2016 riferite al servizio di cui al punto 1.;
3. di dare atto che l’importo massimo complessivo per il servizio di cui al punto 1) pari ad euro 2.196,00.= Iva inclusa, nonché l’incentivo di cui al punto 2. rientrano tra le spese del quadro economico approvato con determinazione del Direttore n. 162 del 07 agosto 2025 e successive modificazioni ed integrazione e trovano copertura nel programma di spesa n. 222/2026, assunto con medesimo provvedimento a carico della macrovoce P2018001 “Arredi Mensa/Alloggi S. Margherita” del Piano Investimenti 2026-2028;
4. di liquidare e pagare gli importi del corrispettivo pattuito per i singoli ordini a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio richiesta, da parte del personale allo scopo incaricato dall’Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2026

LA RAGIONERIA

(EC/mg)